

**OGGETTO: Contributo a fondo perduto – Istanze di autotutela –
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65 dell’11 ottobre 2020.**

Alla cortese attenzione ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET

Roma, 13 ottobre 2020

Con la risoluzione n. 65 dell’11 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito alla presentazione dell’istanza, in autotutela, per la revisione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio).

Come noto, in base al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 0230439/2020, la trasmissione dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto avrebbe potuto essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 (ovvero dalla data del 25 giugno 2020 per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto) e non oltre il giorno 13 agosto 2020 (ovvero il 24 agosto 2020 per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto). In sede di applicazione della norma, sono state rilevate alcune criticità riguardanti le istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accredito della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un contributo inferiore a quello spettante. Ulteriori segnalazioni sono pervenute in relazione a istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle Entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore per decorrenza dei termini.

Per sanare le suddette situazioni, la risoluzione in esame, riconosce la possibilità di presentare un’istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo 15 giugno – 13 agosto scorso.

Circa le modalità di trasmissione, l’Agenzia chiarisce che l’istanza va inviata via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente, firmata digitalmente dal richiedente o dall’intermediario incaricato, allegando copia del documento d’identità del soggetto richiedente.

Contestualmente al modello dell’istanza, occorrerà inviare una nota finalizzata a specificare in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva di quella per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

Le Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate esamineranno puntualmente le istanze:

- qualora dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio potrà procedere con l’effettuazione di ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l’eventuale

tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all'eventuale intermediario che ha presentato l'istanza per suo conto.

- ove sia confermato l'esito comunicato in relazione alla istanza iniziale trasmessa nel periodo 15 giugno – 13 agosto, l'Ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, recante avvertenze per l'impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela.
- qualora dovesse emergere la correttezza della stessa, l'Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare il mandato di pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto ancora spettante.

Cordiali saluti

Ufficio Fiscale Fiavet